N.	R.G.	Reg. Sent. N. [redacted]/2026
N. [redacted]/25	R.G.N.R.	Del 28.05.2026
N. [redacted]25	R.G. G.I.P.	Data del deposito
N.	R.G. D.P.	Data irrevocabilità
		N. R.Esec.
		N. Campione Penale
		Redatta Scheda il

TRIBUNALE di FIRENZE
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GUP,

dr.ssa Francesca Scarlatti, all'udienza preliminare celebrata il giorno 28.05.2026 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[redacted]nato in [redacted]il [redacted]5, [redacted], presente difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe PAPPA del Foro di Napoli, presente

IMPUTATO

a) del delitto di cui all'art. 73 commi 4 e 5 D.P.R. n. 309/90 per avere illecitamente detenuto, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 D.P.R. cit., all'interno del proprio borsello, tre frammenti pari a gr. 5,74 di sostanza stupefacente del tipo cannabinoidi. In Firenze il 21.05.2025

b) del delitto di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/90 per avere illecitamente detenuto, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 D.P.R. cit., all'interno del proprio borsello, tre involucri pari a complessivi gr. 2,64 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In Firenze il 21.05.2025

In relazione ai quali risultano persone offese costituite parti civili:

Conclusioni delle parti: come da verbale

Svolgimento del processo e motivi della decisione

A seguito di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il P.M. richiedeva il rinvio a giudizio dell'odierno imputato per il reato di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente. All'udienza preliminare del 28.05.2026 l'imputato rilasciava delle dichiarazioni spontanee e chiedeva la definizione del procedimento mediante rito abbreviato. Il Giudice disponeva procedersi con il giudizio abbreviato; udite le conclusioni delle parti il Giudice all'esito della camera di consiglio pronunciava la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 90 il deposito delle motivazioni.

Deve preliminarmente rilevarsi come, atteso il rito scelto dall'imputato per la definizione del giudizio a suo carico, devono essere poste a fondamento della decisione tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del PM. senza che, alle parti, sia data possibilità di sollevare questioni di utilizzabilità (cfr. Cass. SS.UU. 1.10.1991, imp. Sini); nell'ambito del presente giudizio, pertanto, non rilevano né l'inutilizzabilità cd. fisiologica della prova (coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio) né le ipotesi di inutilizzabilità relativa stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, dovendo unicamente assumere rilievo le ipotesi di inutilizzabilità cd. patologica, inerente agli aspetti processuali assunti *contra legem* e la cui inutilizzabilità è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento ma altresì in tutte le altre fasi del procedimento comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito (cfr. Cass.SS.UU. 21.6.2000, imp. Tammaro e da ultimo Sez. 3, sentenza n. 23182 del 21/03/2018 Ud. (dep. 23/05/2018) Rv. 273345 - 01).

Ciò premesso, appare doveroso prendere in esame gli atti contenuti nel fascicolo del P.M.

Ebbene, da tale esame emerge che il giorno 21 maggio 2025, alle ore 20.00, personale appartenente alla Questura di Firenze Squadra Volante, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, in via Aretina nei pressi dell'incrocio con via del Gignoro controllavano un soggetto vestito con jeans chiari scarpe blu,

cappellino scuro in testa che spingeva a mano una bicicletta, che usciva dai giardini ivi presenti, nota zona di spaccio, diretto a piedi verso via aretina. Lo stesso alla vista dell'auto di servizio si dava alla fuga montando in sella e percorrendo il marciapiede diretto verso Rovezzano, ma la fuga veniva interrotta dagli altri due operatori che gli bloccavano la via di fuga. Il soggetto, che non opponeva resistenza ma iniziava a tremare; veniva effettuata una perquisizione personale che dava esito positivo, in quanto all'interno del borsello che portava a tracolla venivano rinvenuti n. 3 frammenti di sostanza malleabile di colore marrone, poi risultata positiva al narcotest per cannabinoidi per un peso netto pari a 5,74 grammi e 3 involucri termosaldati contenenti sostanza granulosa per un peso complessivo pari a 2.64 grammi, positiva al narcotest per cocaina. Nel borsello vi era anche la somma di denaro in contanti di 210 euro.

Successivamente il personale del G.R.P.S. di Firenze effettuava l'esame qualitativo su un'aliquota di materiale prelevata dai reperti mediante il test monouso kit di verifica Cannabis (Marijuana/Hashish) DUQUENOIS-LEVINE REAGENT NARK II - NARK 2005, il quale dava esito POSITIVO, così come dava esito positivo il test Nark 2007 circa la presenza di cocaina.

La sostanza rinvenuta non risulta essere stata sottoposta a esami di laboratorio tesi a determinare la concentrazione di principio attivo.

Orbene, così ricostruito il quadro probatorio a disposizione, ritiene questo giudice come la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli non emerga in modo incontrovertibile dalle risultanze delle indagini preliminari.

Unico dato pacificamente accertato risulta la detenzione da parte dell'imputato della sostanza stupefacente indicata nel capo di imputazione. Tuttavia, appare insufficiente la prova che la stessa fosse destinata alla cessione a terzi.

A tale proposito, si osserva come il detenere sostanza stupefacente per farne un uso personale si caratterizza come elemento negativo della fattispecie incriminatrice tipizzata nell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nei diversi titoli di reato di cui si compone il modello legale (art. 73, primo, quarto e quinto comma). E' stato, difatti, autorevolmente affermato che "*ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell'imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio*. (Fattispecie in cui è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna che aveva ritenuto non

dimostrata la detenzione per l'uso personale, nonostante l'imputato fosse tossicodipendente, fosse stata rinvenuta una quantità minima di sostanze stupefacenti e non vi fossero specifici elementi dai quali desumere la destinazione delle stesse alla cessione a terzi) (Cass. Sez. 6 -, Sentenza n. 26738 del 18/09/2020 Ud. (dep. 25/09/2020) Rv. 279614 – 01). La prova della finalità di spaccio, che spetta all'accusa, esclude evidentemente l'uso personale della droga e, dunque, esclude l'integrazione dell'elemento negativo del fatto di reato, la cui presenza rende non penalmente rilevante la condotta del detenere la sostanza stupefacente. La prova della finalità di spaccio può essere ricavata, come per qualsiasi altro elemento di prova, da qualsiasi dato, anche indiziario, che, munito dei requisiti della univocità e della certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un rigoroso procedimento logico fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 4, n. 4614 del 13/05/1997, Montino, Rv. 207885, e di recente *Sez.* 3 - , ***Sentenza*** *n.* 24651 *del* 22/02/2023 Ud. (dep. 08/06/2023) Rv. 284842 - 01).

Gli indici - declinati dalla legge (art. 73, comma 1-bis, lettera a), ultimo periodo) o delineati dalla giurisprudenza che, a titolo esemplificativo, devono essere valutati per la prova della finalità di spaccio - possono essere individuati nell'eventuale stato di tossicodipendenza dell'imputato e nel suo grado; nel contesto ambientale in cui l'imputato vive; negli eventuali rapporti dell'imputato con soggetti implicati nel traffico; nella capacità patrimoniale dell'imputato in rapporto allo stupefacente detenuto ed ai prezzi del mercato; nella qualità e quantità dello stupefacente detenuto in rapporto alle esigenze personali dell'imputato, nonché in rapporto al processo di naturale scadimento degli effetti droganti e alle difficoltà di conservazione per un tempo particolarmente lungo; nella varietà di sostanze stupefacenti detenute; nelle modalità di custodia e frazionamento della sostanza; nel ritrovamento di sostanze e mezzi idonei al taglio; nel luogo e nelle modalità in cui è avvenuto l'accertamento del fatto; nel possesso dello strumentario tipico dello spacciatore.

Ed invero, nel caso di specie non si ravvisa alcun indice idoneo a indurre seriamente a escludere la detenzione per fini di personale consumo, considerato il quantitativo rinvenuto nella disponibilità del prevenuto, che risulta obbiettivamente modesto, e certamente compatibile con la finalità di consumo personale. Peraltro, la circostanza che non siano stati svolti esami di laboratorio sulle sostanze in sequestro impedisce di comprendere quale sia il reale contenuto di principio attivo, non potendosi escludere che sia addirittura privo di efficacia drogante. A seguito della perquisizione non sono state rinvenute somme di denaro da ascrivere con

ragionevole certezza ad attività di spaccio, né materiale per la suddivisione o il confezionamento delle dosi; le circostanze nelle quali è avvenuto il controllo non suggeriscono particolari ragioni di sospetto di attività di cessione in corso o appena conclusa, non potendosi escludere che l'imputato avesse appena acquistato all'interno del giardino da cui era stato visto uscire.

Si impone pertanto pronuncia assolutoria con la formula di cui al dispositivo, disponendo la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 ss. 530 comma 2 c.p.p. assolve [redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste

Visto l'art. 240 c.p. e 87 DPR 309/90 dispone la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro

Visto l'art. 263 c.p.p. dispone il dissequestro e la restituzione della somma di denaro all'imputato

Firenze, 28.05.2026

Il Giudice

dr.ssa Francesca Scarlatti